

# STATUTO dell'Unione Speleologica Bolognese

Art. 1: L'unione Speleologica Bolognese (USB, di seguito denominata anche Gruppo) è un'Associazione libera ed indipendente, senza fini di lucro, fondata in Bologna nel 1957. Essa ha sede in Bologna (Atto costitutivo e Statuto in data 28/02/1969) ed ha per scopo l'esplorazione, lo studio e la protezione dei fenomeni carsici ipogei ed epigei ed ogni altra attività connessa con la speleologia in cavità naturali od artificiali. Essa può pertanto collaborare con altre Associazioni cittadine, regionali, nazionali ed internazionali, con studiosi ed istituti universitari, nonché con Enti pubblici e privati.

Art. 2: L' USB promuove, organizza e svolge indagini, ricognizioni e ricerche di carattere speleologico e speleoarcheologico in cavità naturali od artificiali, cura la pubblicazione dei risultati conseguiti dalle varie attività, la diffusione della speleologia mediante conferenze, mostre, corsi, visite guidate, manifestazioni, promuove la prevenzione degli incidenti, sostiene l'organizzazione del soccorso in grotta, esercita la difesa, la valorizzazione delle cavità naturali ed artificiali, delle aree carsiche e la tutela dell'ambiente.

Art. 3: Per il raggiungimento degli scopi statutari l'USB amministra il patrimonio sociale ed i fondi costituiti dalle quote versate dai Soci, dai contributi di privati, Società, Enti Pubblici e dai proventi delle attività didattiche, editoriali, pubblicitarie svolte, nonché dalle prestazioni e consulenze tecnico-ambientali prodotte tramite i propri Soci. In nessun caso sono ammesse la tutela e la promozione di interessi economici, politici, sindacali o di categoria dei Soci da parte dell'Associazione. Ogni e qualsiasi contributo prestato all'USB dai Soci per il raggiungimento degli scopi statutari, sia in termini economici che di progettualità, di impegno e di lavoro è fornito a titolo gratuito. Sono pertanto espressamente esclusi la remunerazione od il rimborso spese a compensazione o a riconoscimento anche parziale o simbolico di prestazioni di qualsiasi genere condotte dai Soci in favore dell'USB. E' peraltro esclusa la distribuzione ai Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, di fondi, riserve e capitale durante la vita ed anche in caso di scioglimento dell'Associazione.

Art. 4: Il patrimonio sociale è costituito da: quote sociali e contributi volontari dei Soci, contributi di Enti pubblici e di privati, proventi di attività economiche dell'Associazione, beni mobili, immobili e partecipazioni, documentazioni tecniche e scientifiche, attrezzature tecniche ed equipaggiamenti, strumentazioni ed apparecchiature, collezioni ed archivi, biblioteca e fototeca.

Art. 5: Sono Organi dell'Associazione: a) le Assemblee Generali dei Soci, b) il Consiglio Direttivo (CD), c) il Presidente , d) il Collegio dei Probiviri.

Art. 6: Possono essere Soci dell'USB, previa approvazione del CD e ratifica da parte dell'Assemblea Generale Ordinaria, coloro che abbiano frequentato un Corso di 1° Livello curato dalla Scuola di Speleologia di Bologna dell'USB e Speleologi italiani o stranieri provenienti da Gruppi Speleologici nei quali abbiano frequentato Corsi di Speleologia omologati dalla CNSS-SSI o da organismo paritetico. L'età minima di ammissione al Gruppo è di 15 anni. Per i minori di anni 18 è richiesta l'autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci. Il Socio ammesso deve aver sottoscritto nel testo della domanda d'iscrizione l'impegno al rispetto delle norme Statutarie e Regolamentari dell'Associazione.

Art. 7: L' USB non assume responsabilità di sorta nei confronti dei Soci o partecipanti alle attività da essa promosse od organizzate. Chiunque svolga incarichi direttivi in seno all'Associazione non è, a causa di ciò, responsabile dei danni materiali o fisici che in qualunque modo possano subire i Soci o partecipanti ad attività promosse, organizzate o condotte dall' USB e/o dai suoi Soci. Qualunque

responsabilità civile o penale ricadrà su colui o coloro che vi abbiano dato causa e che ne abbiano colpa manifesta e dimostrata.

Art. 8: I Soci dell'USB sono distinti in due categorie: Ordinari, tenuti al versamento della quota sociale entro 30 giorni dalla data dell'annuale Assemblea Generale, ed Onorari, cioè perpetui alla memoria. L'importo della quota viene fissato annualmente dall'Assemblea. Verso il Socio che non abbia provveduto entro i termini al saldo di quanto dovuto, si attiverà automaticamente il procedimento di espulsione, che verrà comunicato verbalmente all'interessato dal Tesoriere. A conclusione del procedimento il Socio verrà considerato decaduto ed il suo nome cancellato dall'elenco ufficiale dei membri del Gruppo.

Art. 9 - I Soci Ordinari hanno diritto ad usufruire di tutti i servizi forniti dall'Associazione, purché in regola con il versamento delle quote sociali e nei limiti di quanto previsto dal Regolamento interno. È dovere dei Soci operare fra loro in stretta collaborazione, seguendo i programmi elaborati e partecipando alle attività promosse dal CD; essi sono tenuti a depositare nelle collezioni e negli archivi dell'USB i materiali, i dati e qualsiasi documentazione prodotta nel corso delle ricerche svolte nell'ambito e con i mezzi del Gruppo. I Soci che conducono attività speleologica o ricerche settoriali al di fuori del Gruppo non possono giovare di norma dei materiali e dei servizi dell' USB, salvo esserne individualmente e di volta in volta espressamente autorizzati da CD.

Art. 10 - I Soci non possono partecipare, come rappresentanti dell' USB, a manifestazioni, riunioni o a congressi, se non a ciò espressamente designati dal CD o dalle Assemblee.

Art. 11 – La qualifica di Socio si perde per dimissioni, indegnità, morosità o morte. In particolare spetta al Collegio dei Proviviri, che ha il compito di assicurare il rispetto delle norme Statutarie e Regolamentari da parte dei Soci, richiamare il Socio che abbia commesso infrazioni e - in casi di particolare gravità - proporre l'espulsione al CD. Le proposte in tal senso dovranno essere presentate dal CD all'annuale Assemblea Generale Ordinaria, che deciderà in merito. La riammissione di un Socio dichiarato decaduto per morosità presuppone il versamento dell'importo delle quote sociali per l'anno in corso ed anche per l'anno precedente alla riammissione. Chi a qualunque titolo abbia perduto la qualifica di Socio non potrà pretendere la restituzione di quote, eventuali donazioni, né avanzare diritti su qualsiasi parte del patrimonio sociale. Gli esiti delle ricerche e delle attività svolte dal Socio dimissionario, decaduto od espulso restano di proprietà esclusiva dell'USB. Ove il CD e il Socio oggetto del provvedimento di espulsione non raggiungano un accordo o quanto meno un chiarimento della situazione, neppure dopo l'intervento dei Proviviri, il Socio espulso potrà presentare ricorso al provvedimento in occasione della Assemblea successiva che, udite le opposte tesi, dovrà pronunciarsi per l'accoglimento od il rigetto della proposta di espulsione, con votazione per alzata di mano e risoluzione a maggioranza semplice. Il deliberato dell'Assemblea Generale Ordinaria è inoppugnabile.

Art. 12 - L'Assemblea Generale può essere Ordinaria o Straordinaria; i Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali hanno diritto all'espressione di un voto pro capite.

Art. 13 – L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci è l'organo sovrano deliberante dell'Associazione e viene convocata annualmente per iscritto dal CD, entro e non oltre il mese di febbraio. L'avviso di convocazione, che deve contenere l'elencazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della prima e della seconda convocazione, dovrà essere inviato ai Soci almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e deve essere affisso all'Albo sociale, in Sede. La convocazione deve essere consegnata a mano ai Soci, che firmeranno per ricevuta, ovvero essere inviata per via postale, posta elettronica certificata (PEC) o con qualsiasi altro mezzo,

purché ciò consenta al CD di disporre di un documento che ne attesti l'avvenuto invio all'interessato.

Art. 14 - Le Assemblee Generali (Ordinaria e Straordinaria) sono valide in prima convocazione qualora sia presente la maggioranza degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto. Una volta verificata l'effettività del potere delle Assemblee dei Soci, esse potranno assumere la sovranità in merito alle deliberazioni assunte.

Art. 15 – All'Assemblea Generale Ordinaria compete ogni decisione sulle questioni iscritte nell'O.d.g., ed in particolare compete: A) Approvare le relazioni di attività svolte e programmate; B) approvare i bilanci consuntivi e preventivi; C) Ratificare o meno le decisioni prese dal CD in merito all'accettazione di nuovi Soci, i passaggi di categoria, il decadimento o l'espulsione dei Soci; D) Esaminare e decidere in merito ai ricorsi dei Soci espulsi; E) Stabilire l'entità delle quote sociali; F) Discutere in merito agli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno e a quelli inseriti nella voce "varie ed eventuali" nel corso dell'Assemblea che tuttavia non possono comportare la modifica né di quanto già deliberato in merito ai punti già discussi in precedenza, né introdurre variazioni nei bilanci approvati; G) Definire il numero dei membri del CD per l'anno in corso, eleggere il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Proviviri. Gli eletti debbono esprimere formalmente l'accettazione dell'incarico. L'Assemblea Generale Ordinaria non può discutere in merito a modifiche da introdurre allo Statuto ed al Regolamento dell'Associazione, né sul suo scioglimento.

Art. 16 – L'Assemblea Generale Straordinaria é convocata dal CD o a seguito della richiesta di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto, per deliberare in merito a modifiche Statutarie o Regolamentari, sullo scioglimento del Gruppo o su importanti argomenti riguardanti la vita dell'Associazione, anche in materia finanziaria. L'Assemblea Generale Straordinaria ha la facoltà di procedere all'elezione di un nuovo CD in caso di dimissioni della maggioranza o di tutti i suoi componenti, del Presidente o del Collegio dei Proviviri. Nell'ordine del giorno dell'Assemblea Generale Straordinaria non può essere inserita la voce "varie ed eventuali". L'Assemblea Generale Straordinaria può essere convocata contemporaneamente o meno all'Assemblea Generale Ordinaria. Per lo svolgimento e la convocazione verrà eseguita la medesima prassi in uso per le Assemblee Generali Ordinarie.

Art. 17 – Le delibere delle Assemblee Generali sono valide qualora abbiano ottenuto il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto al voto presenti. Esse sono assunte mediante voto palese. Le delibere dell'Assemblea Generale Straordinaria in materia di Statuto e Regolamento debbono essere adottate a maggioranza qualificata (2/3 degli aventi diritto al voto presenti). Qualora due successive votazioni non abbiano raggiunto la maggioranza richiesta, la terza votazione verrà risolta a maggioranza semplice. La delibera di scioglimento dell'Associazione deve essere adottata dall'Assemblea Generale Straordinaria palesemente, con il consenso dei 4/5 degli aventi diritto al voto iscritti al Gruppo. Le votazioni sugli altri argomenti iscritti all'O.d.g. possono svolgersi palesemente (alzata di mano od appello nominale) o a scrutinio segreto, quando questo metodo venga richiesto al Presidente dell'Assemblea da almeno 2/3 degli aventi diritto al voto presenti. I verbali delle Assemblee sono sottoscritti dal Verbalizzante o dal Presidente dell'Assemblea; essi verranno esposti all'Albo sociale presente in Sede per il periodo di un mese a far tempo dalla data della sua validazione; un estratto delle deliberazioni assunte dall'Assemblea Generale Ordinaria sarà inoltre pubblicato sulla Rivista dell'Associazione.

Art. 18 – Il Consiglio Direttivo dell'USB é Organo rappresentativo, direttivo ed esecutivo dell'Associazione, deliberante in relazione al programma di attività e di amministrazione presentato in Assemblea e per quanto non in contrasto con i dettati delle Assemblee Generali, dello Statuto e

del Regolamento. E' inoltre uno degli istituti dell'Associazione, secondo esclusivamente alle Assemblee. Esso è composto dal Presidente e da un numero variabile di Consiglieri, fra i quali viene nominato il Segretario, mai comunque inferiore a quattro, che viene determinato annualmente dall'Assemblea Generale Ordinaria tenendo conto del numero degli iscritti nelle categorie Ordinari ed Aggregati. Il CD dura in carica un anno ed i suoi membri sono rieleggibili. I Consiglieri sono eletti a maggioranza semplice ed a scrutinio segreto dalle Assemblee Generali. Possono essere eletti i soli Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali. Le riunioni del CD sono rese di fatto valide dalla presenza della metà più uno dei Consiglieri. Le votazioni vi devono essere espresse per alzata di mano o scrutinio segreto e risolte a maggioranza semplice dei presenti. Il voto del Presidente è determinante in caso di parità di voti favorevoli o contrari.

Art.19 – In materia finanziaria il Consiglio Direttivo potrà assumere impegni derivanti dalle spese già preventivate per l'anno in corso con il Bilancio di previsione ed approvate dall'Assemblea Generale Ordinaria – cui verranno aggiunte anche le somme derivanti da contributi straordinari e gli introiti diversi eventualmente già riscossi, fino alla decorrenza di un importo non superiore all'ammontare delle quote sociali dell'anno in corso. L'assunzione di oneri e spese eccedenti tale limite potrà verificarsi solo con il consenso di un'apposita Assemblea Generale Straordinaria. Tutti i Soci Ordinari iscritti all'Associazione sono collegialmente ed individualmente responsabili della gestione finanziaria e fiscale del Gruppo e dell'amministrazione del patrimonio, delegate pro tempore al Consiglio Direttivo.

Art. 20 – il CD può delegare - per il regolare funzionamento delle Sezioni di lavoro, dei vari Incarichi e dei Servizi, o per l'espletamento delle mansioni burocratiche che assicurano lo sviluppo e la continuità dell'Associazione - parte delle sue funzioni al Presidente, Segretario, a Consiglieri o ad altri Soci del Gruppo. I Soci possono essere invitati a partecipare alle riunioni del CD; possono inoltre prendervi parte senza formalità, di volta in volta. Qualora particolari, gravi motivi di riservatezza lo richiedano, il CD dovrà comunicare ai Soci l'impossibilità di ammetterli alle riunioni aperte. A tale scopo le riunioni del CD debbono avere un calendario o una periodicità ed essere tempestivamente comunicate ai Soci.

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo ha il compito di: A): Attuare le deliberazioni delle Assemblee; B): Curare l'applicazione dello Statuto e del Regolamento dell'USB; C): Promuovere, organizzare e coordinare l'attività del Gruppo; D): Amministrare il patrimonio sociale, costituito come da art. 4.

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio ambito il Segretario, che esercita anche le funzioni di Presidente nel caso di sua assenza o dimissioni, fino alla scadenza del mandato e, per l'ordinaria amministrazione, fino all'insediamento del nuovo CD. Il Consiglio nomina altresì il Tesoriere e gli incaricati al coordinamento ed alla gestione delle diverse attività, servizi e sezioni di lavoro e ricerca, che rispondono direttamente al CD del loro operato, nonché delle attrezzature, delle strumentazioni e delle documentazioni ad essi affidate per l'espletamento dell'incarico. I singoli incaricati possono proporre al Consiglio, per l'approvazione, eventuali regolamentazioni, tese ad un migliore funzionamento dei compiti ad essi demandati. Ogni Socio resta comunque personalmente responsabile del corretto uso, manutenzione e guardiania delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate, appartenenti all'Associazione. In caso di negligenza o colpa grave riscontrate dal CD da parte di un Socio, questi dovrà provvedere al rimborso delle spese sostenute dall'Associazione per l'acquisto o la riparazione della specifica attrezzatura o strumentazione.

Art. 23 – Nel caso in cui uno o più Consiglieri rassegnino le dimissioni dall'incarico, si procederà alla loro sostituzione con Soci non risultati eletti, ma che abbiano ottenuto più di un suffragio. Essendovi parità di voti si darà la precedenza al Socio più anziano (si intende: anzianità di appartenenza all'Associazione). Quando non vi siano sostituti o i dimissionari superino la metà dei

Consiglieri, ovvero quando la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto ne richieda lo scioglimento, il CD decade e si procederà a nuove elezioni, che saranno tenute - entro un mese - nel corso di una Assemblea Generale Straordinaria appositamente convocata. In questo unico caso è previsto che la convocazione abbia luogo attraverso il Collegio dei Probiviri.

Art. 24 - Il Presidente dell'USB, eletto dall'Assemblea nel novero dei Soci Ordinari maggiorenni, rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione e firma per essa. Convoca tramite il Segretario il CD ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque qualora ne facciano richiesta almeno due Consiglieri, o il Tesoriere, o il Collegio dei Probiviri, per questioni di particolare urgenza.

Art. 25 – Il Tesoriere, nominato dal CD nel novero dei Soci Ordinari, provvede alla riscossione delle quote sociali e dei contributi erogati al Gruppo, alle operazioni di fatturazione e pagamento; cura la contabilità e le registrazioni IVA, i contatti con i consulenti fiscali dell'Associazione e quanto altro delegatogli dal CD. Redige annualmente il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione ed il Bilancio preventivo, da sottoporre ai Revisori dei Conti ed al CD prima dell'approvazione dell'Assemblea. Il Tesoriere ha accesso diretto al conto corrente bancario del Gruppo, con firma disgiunta da quella del Presidente dell'Associazione.

Art. 26 – Il Collegio dei Probiviri, è eletto annualmente dall'Assemblea Generale Ordinaria ed è composto da tre Soci eletti nel novero dei Soci Permanenti, quando non designati ad altri incarichi incompatibili. I Probiviri hanno il compito di assicurare il rispetto delle norme Statutarie e Regolamentari da parte dei Soci. Il Collegio provvede pertanto a richiamare il Socio che abbia commesso infrazioni e - in casi di particolare gravità - ne propone l'espulsione al CD, provvedimento che verrà sottoposto a ratifica nel corso dell'Assemblea Generale Ordinaria successiva. Al Collegio dei Probiviri competerà inoltre rilevare eventuali infrazioni allo Statuto o al Regolamento anche da parte di componenti del Consiglio Direttivo ed avviare le procedure per la convocazione di un'Assemblea Straordinaria per l'adozione dei provvedimenti del caso. Ove il CD decada per i casi previsti all'Art. 23, il Collegio dei Probiviri provvederà alla convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria per nuove elezioni.

Art. 27 – La durata dell'Associazione è illimitata; in caso di scioglimento, soddisfatti i debiti sociali, il restante patrimonio dell'USB sarà devoluto al Gruppo Speleologico Bolognese, o, in caso di impossibilità, alla Società Speleologica Italiana. L'insieme costituito dai materiali, dalle attrezzature tecniche e dalle strumentazioni, nonché dagli archivi, dalle collezioni e dalla biblioteca, verrà anch'esso devoluto al Gruppo Speleologico Bolognese, o, in caso di impossibilità, alla Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna. È esclusa la divisione fra i Soci.

Art. 28 - Lo Statuto potrà essere modificato o integrato solo nel corso di un'Assemblea Generale Straordinaria nei modi indicati dall'Art.17. Esso è integrato dal Regolamento interno e da eventuali Regolamenti di Sezione. Il presente Statuto, composto di 28 articoli, è stato approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci, tenutasi in data 25 gennaio 2014. Esso annulla e sostituisce il testo fin qui vigente, composto di 28 articoli ed approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria dell' USB, svoltasi in Bologna il 04 maggio 2010.